

SENATO DELLA REPUBBLICA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 1955

(48^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI
e del Vice Presidente BARBARESCHI

INDICE

Disegni di legge:

« Collocamento delle vedove e degli orfani di guerra » (692) (Di iniziativa dei senatori Merlin Angelina ed altri) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 684, 685, 686
BARBARESCHI	685
BATTAGLIA	685
BITOSSÌ	686
SABATINI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	686
ZANE, <i>relatore</i>	684, 685, 686

« Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" » (896) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	675, 678, 679
BARBARESCHI	678
BATTAGLIA	679
BITOSSÌ	678
SABATINI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	678
SAGGIO, <i>relatore</i>	676

« Modifica dell'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativa al riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti » (967) (Di iniziativa dei deputati Cappugi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE	Pag. 682, 683, 684
FIORE	682, 683, 684
SABATINI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	684
VARALDO, <i>relatore</i>	683, 684

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Battaglia, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fiore, Grava, Mancino, Mariani, Petti, Pezzini, Saggio, Sibille, Spallicci, Spasari, Vaccaro, Varaldo, Zane e Zucca.

Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Vigorelli, il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini e l'Alto Commissario Aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica Mazza.

ANGELINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" » (896).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)48^a SEDUTA (29 settembre 1955)

attuato dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" ».

La Commissione finanze e tesoro che in un primo tempo aveva espresso un parere contrario, ha successivamente, in data 14 giugno, trasmesso il seguente parere: « L'Istituto "Amendola" ha presentato alla 10^a Commissione, che ne ha dato conoscenza alla 5^a, alcune osservazioni sul parere da questa dato circa il disegno 896.

« La 5^a Commissione riconosce che l'Istituto "Amendola" è da considerarsi, in base alle leggi che lo hanno costituito, ente di diritto pubblico che per quanto riguarda la tutela e l'assistenza dei giornalisti italiani ha preso il posto della Previdenza sociale che prima li assisteva. E quindi in un certo senso può ritenersi la sua parificazione alla Previdenza sociale nel trattamento fiscale, onde, a stato di atti, la 5^a Commissione non oppone pregiudiziali al disegno di legge. Il che non toglie fondamento ai rilievi precedentemente esposti nel parere sulla necessità di riesaminare a fondo la posizione di tutti gli enti di assistenza che godono di esenzioni ed agevolazioni tributarie con trattamenti diversi dall'uno all'altro, specialmente in considerazione della loro gestione finanziaria. Imperocchè non può non suscitare impressione che si chiedano agevolazioni tributarie quando si chiudono i bilanci con cospicui accantonamenti, che saranno utilmente impiegati attraverso atti sempre e tutti esenti da tasse. La relazione economica del 1954 a pagina 256 elenca i bilanci di molti di questi Enti; fra essi l'Istituto in esame. Risulta che nei tre esercizi 1951-52-53 l'Istituto ha esatto oltre un miliardo di contributi ed eseguito prestazioni per soli 444 milioni. Se può allora comprendersi e giustificarsi la rinuncia dello Stato a tasse ed imposte il cui onere rende impossibile o difficile la vita e le funzioni di Istituti di beneficenza od assistenza, tale rinuncia appare meno giusta quando gli Istituti hanno vita florida e possono accantonare in ogni esercizio notevoli risparmi e riserve.

« La 5^a Commissione ritiene quindi che tale problema abbia ad essere esaminato a fondo, per dar luogo a nuove norme regolamentari

della importante materia, e confida di avere il consenso della Commissione di merito in questo pensiero ».

Penso che la nostra Commissione, a prescindere dal fatto che forse non sono esatti i rilievi finanziari fatti dalla 5^a Commissione, si possa associare al voto espresso dalla Commissione per un riesame a fondo di tutto il problema.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SAGGIO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella seduta del 18 gennaio 1955 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri e con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro, presentava il disegno di legge che ora viene all'esame di questa Commissione in sede deliberante.

Detto disegno di legge venne ispirato dalla esigenza di venire incontro all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » data l'attività vasta, molteplice e complessa che l'Istituto deve svolgere alla pari di due grandi istituti a sfera nazionale I.N.P.S. e I.N.A.M., di cui ricalca le orme.

Infatti, come è noto a tutti voi, detto Istituto, creato con la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sostituisce a tutti gli effetti nei confronti dei giornalisti italiani iscritti all'Istituto le corrispondenti forme di previdenza e assistenza obbligatorie previste dalle norme legislative di carattere generale; propriamente le prestazioni di natura previdenziale gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ossia: assicurazione, invalidità e vecchiaia, superstiti, disoccupazione involontaria, tubercolosi e assegni famigliari, nonché l'assicurazione malattie gestita dall'Istituto nazionale.

Poichè è di tutta evidenza come questo disegno di legge investa questioni impegnative per la finanza e il tesoro dello Stato, il nostro Presidente ha creduto doveroso ed opportuno sentire il parere della 5^a Commissione permanente finanze e tesoro, la quale, in data 25 febbraio 1955, rimise alla nostra Commissione un parere in cui sostanzialmente si opponeva all'approvazione dell'articolo 10 del disegno di legge, in base al quale, all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, si concedevano tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie di cui gode in atto l'Istituto nazionale di previ-

denza sociale. Infatti la 5ª Commissione suggeriva di sostituire all'articolo 10 la seguente formulazione: « L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani " Giovanni Amendola " gode di tutti i benefici, privilegi, esenzioni tributarie concesse all'I.N.P.S. in forza dell'articolo 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1953, n. 1827 ».

Se il parere della 5ª Commissione non fosse stato oggetto di ulteriore più approfondito esame delle particolari condizioni nonché delle esigenze dell'Istituto dei giornalisti italiani, i benefici, di cui avrebbe potuto godere detto Istituto, si sarebbero dovuti fatalmente mantenere nei limiti consentiti dall'articolo 124 del citato regio decreto-legge e cioè l'esenzione delle imposte di ricchezza mobile, delle quote di concorso e delle somme comunque devolute ad incremento dei conti individuali degli iscritti, delle pensioni, degli assegni, dei sussidi e delle indennità da corrispondersi come prestazioni assicurative, nonché dell'esenzione della tassa di successione per le somme dovute agli eredi ed ai beneficiari.

Ma questo parere, sostenuto e direi derivato dalla considerazione astrattamente esatta della inammissibilità di una equiparazione di un Istituto di previdenza che si definiva privato con quello della previdenza sociale, Ente pubblico che adempie a funzioni e fini generali, veniva in seguito modificato nel senso, che del resto non poteva mancare data l'illuminata coscienza giuridica della Commissione da cui proviene, del riconoscimento all'Istituto « Amendola » della qualifica di Ente di diritto pubblico in quanto, tutelando l'assistenza dei giornalisti italiani, detto Ente ha preso il posto della Previdenza sociale, che prima della sua costituzione era chiamata a questo compito. Ne consegue la sua parificazione alla Previdenza sociale in tutti i suoi diritti e doveri.

Quindi la 5ª Commissione, pur avvertendo la necessità di un riesame generale del problema, che ci trova pienamente consenzienti, relativo a benefici, privilegi, esecuzioni fiscali concessi per legge ad Istituti ed enti vari, nel senso di una regolamentazione generale dell'importante materia, dava il suo assenso a che l'articolo in questione passasse all'approvazione della nostra Commissione nel testo originariamente proposto.

Invero non pare discutibile l'attribuzione della qualifica di ente di diritto pubblico all'Istituto nazionale dei giornalisti « Giovanni Amendola », non soltanto con riferimento alla sua genesi che, dalla semplice figura di ente morale in quanto destinato ad attuare forme di previdenza complementare e volontaria ai margini delle assicurazioni obbligatorie, dal cui ambito i giornalisti rimanevano totalmente esclusi, è asurto a quello sostitutivo degli istituti nazionali I.N.P.S. ed I. N. A. M, quanto per la chiara dizione dell'articolo 2 dello Statuto già approvato con decreto presidenziale del 1º gennaio 1955, n. 1576, in cui lo stesso istituto è dichiarato ente di diritto pubblico che svolge la sua attività sotto la direzione e la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Infatti, sempre a norma dello stesso statuto, è il Ministro del lavoro, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri, che nomina ogni quadriennio il Consiglio generale dell'Istituto ed il Consiglio dei sindaci; (art. 5) è allo stesso Ministro che spetta l'approvazione delle delibere consiliari attinenti ai regolamenti per il funzionamento assistenziale e previdenziale dell'istituto, al regolamento organico del personale, alle modifiche dello statuto e dei regolamenti, ai bilanci preventivi e conti consuntivi (articoli 7, 19, 22 e 23), onde pienamente giustificata appare l'attuale formulazione dell'articolo 10 del presente disegno di legge, che comporta indubbi benefici per un istituto, il quale è chiamato ad assistere una classe così benemerita come quella dei giornalisti dai quali uno Stato democratico legittimamente attende la collaborazione più efficace per la formazione della cultura e del costume del proprio popolo.

D'altra parte la continua ascesa del numero e dell'importo delle prestazioni di contro ai contributi di legge che hanno raggiunto il massimo del loro gettito e tendono ormai a mantenersi costanti nel tempo, suggeriscono vieppiù l'esigenza di venire incontro ai bisogni dell'Istituto.

Nessuna considerazione particolare si crede di portare su gli altri articoli di cui si compone il disegno di legge che si propone alla nostra approvazione essendo essi relativi ad articolazioni legislative atte a consolidare e a rendere più efficiente l'organizzazione ed il funziona-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)48^a SEDUTA (29 settembre 1955)

mento dell'istituto stesso, e che, del resto, quasi tutti sono collegati a norme di legge già esistenti per cui gli stessi articoli non presentano innovazione alcuna rispetto alle norme stesse cui attingono e sanciscono una prassi positivamente e utilmente sperimentata.

Pertanto si propone l'approvazione del presente disegno di legge nel testo formulato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale senza alcuna modifica.

BARBARESCHI. Confesso che avrei desiderato conoscere, prima di passare alla votazione del disegno di legge, lo statuto ed il regolamento dell'Istituto, che spero ci saranno fatti pervenire affinché noi possiamo prenderne conoscenza.

Osservo inoltre che all'articolo 2 è stabilito che il giornalista professionista ha diritto da parte dell'Istituto alle prestazioni di malattia, tubercolosi, disoccupazione e all'assegno di decesso anche nel caso in cui non sia stato eseguito il versamento dei relativi contributi.

L'innovazione a me piace. C'è, è vero, la norma seguente che prevede il recupero; ma so che non è sempre facile il recupero. L'innovazione mi piace, dicevo, e desidererei che fosse applicata nei confronti dei lavoratori tutti, i quali si trovano, di fronte ai giornalisti, in una condizione certamente di inferiorità culturale per la tutela dei loro legittimi interessi.

Non vorrei offendere nessuno, ma mi auguro che nell'applicazione di questa disposizione non si verifichi anche una certa complicità, che qualche volta può essere una complicità politica, nel senso che il datore di lavoro non versi, eventualmente, i contributi, sapendo che sussiste egualmente il diritto alle prestazioni.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla Commissione e concorda con quanto è stato espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

Le pensioni, le indennità e gli assegni corrisposti dall'Istituto nazionale di previdenza

dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » non sono cedibili nè sequestrabili, nè pignorabili, eccezione fatta per le pensioni e gli assegni continuativi, che possono essere ceduti, sequestrati e pignorati soltanto nell'interesse dei pubblici stabilimenti ospitalieri o di ricovero, per il pagamento delle diarie relative e non oltre l'importo di queste.

L'Istituto ha diritto di trattenere sulle pensioni, assegni e indennità da esso corrisposti, l'ammontare delle somme dovutegli in forza di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

(È approvato).

Art. 2.

Il giornalista professionista ha diritto da parte dell'Istituto alle prestazioni di malattia, tubercolosi, disoccupazione e all'assegno di decesso anche nel caso in cui, al verificarsi dell'evento, il datore di lavoro non abbia ottemperato all'obbligo dell'iscrizione o non sia in regola con il versamento dei relativi contributi.

In tal caso l'Istituto ha diritto di rivalsa nei confronti del datore di lavoro inadempiente, per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al giornalista, oltre al diritto di percepire i contributi arretrati entro i termini di prescrizione.

L'azione di rivalsa dell'Istituto non viene esercitata, qualora il datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data di contestazione dell'inadempienza, effettui il pagamento di quanto dovuto a sensi del successivo articolo 8 e versi all'Istituto, entro trenta giorni dall'avvenuta erogazione delle prestazioni in questione, una somma pari al 30 per cento dell'importo complessivo delle prestazioni stesse.

BITOSSI. Vorrei, se è possibile, una spiegazione. Nell'ultimo comma dell'articolo 2 si dice che l'azione di rivalsa dell'Istituto non viene esercitata se l'inadempiente versa, entro trenta giorni dalla data di contestazione dell'inadempienza, oltre a quanto è dovuto in base all'articolo 8, una somma pari al 30 per cento dell'importo complessivo delle prestazioni.

Ma in tal modo viene meno il principio stesso del diritto di rivalsa.

BATTAGLIA. È una penale in sostanza che viene ridotta al 30 per cento. Il datore di lavoro deve pagare gli interessi di mora in applicazione dell'articolo 8; e soltanto il 30 per cento delle prestazioni di cui si tratta.

È questa una norma che convalida una giurisprudenza delicatissima. L'Istituto in questi casi faceva pagare al datore di lavoro non solo le prestazioni, ma l'intero ammontare dei contributi; e ciò avveniva anche quando i datori di lavoro, o gli Enti da cui dipendevano questi lavoratori, avevano pagato con sole 24 o 36 ore di ritardo.

Si è cercato in seguito a questi eccessi un orientamento della giurisprudenza secondo cui se i datori di lavoro entro un determinato tempo versano all'Istituto i contributi dovuti essi dovranno pagare solo un'aliquota di quello che l'Istituto ha anticipato quando i datori di lavoro non avevano ancora versato i contributi.

Oggi vediamo consacrato in questo disegno di legge tale orientamento, che non è una rinuncia alla rivalsa: la rivalsa rimane sempre ferma quando il datore di lavoro non si adegua a quello che avrebbe dovuto fare e non ottempera ai suoi obblighi entro i trenta giorni stabiliti. Quando invece *infra* i trenta giorni il datore di lavoro effettua questi pagamenti, l'Istituto viene ad incassare il 30 per cento delle prestazioni anticipate, più i contributi con gli interessi di mora che sono previsti nell'articolo 8.

Mi sembra quindi che la dizione dell'articolo sia perfettamente chiara.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 2, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 3.

All'iscritto presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani è riconosciuto utile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, il periodo di iscrizione e la contribuzione versata nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Nei confronti di coloro i quali cessano di far parte dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, per prestare altra attività con assicurazione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è parimenti riconosciuto utile agli effetti del conseguimento del diritto a pensione il periodo di iscrizione e la contribuzione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

Nei casi previsti dai precedenti comma la pensione è ripartita fra i due Istituti in proporzione dell'importo dei contributi a ciascuno versati.

(È approvato).

Art. 4.

Contro i provvedimenti dell'Istituto concernenti la concessione delle prestazioni è ammesso il ricorso in via amministrativa al Comitato direttivo dell'Istituto da parte degli aventi diritto.

Il termine per ricorrere in via amministrativa è di giorni trenta dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dal Comitato direttivo dell'Istituto entro i sessanta giorni successivi alla data del ricorso.

Non è ammessa l'azione avanti l'Autorità giudiziaria prima che sia definito il ricorso in sede amministrativa. Tuttavia, qualora sia trascorso il termine di sessanta giorni previsto dal precedente comma senza che la decisione del Comitato sia stata pronunciata, l'interessato ha la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria.

(È approvato).

Art. 5.

I contributi dovuti all'Istituto ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, e nella misura indicata dall'articolo 48, secondo comma, del Regolamento per la previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti, approvato con decreto ministeriale 1º gennaio 1953, sono calcolati sull'intero ammontare della retribuzione, salvo quanto è previsto per i contributi per gli assegni familiari dagli articoli 1 e 2 della legge 22 aprile 1953, n. 391.

Qualora la retribuzione mensile risulti inferiore a lire ventimila, il contributo è sempre commisurato su tale limite.

Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze di gestione lo richiedano a vantaggio della mutualità fra le categorie interessate, il limite di cui al precedente comma può essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

(È approvato).

Art. 6.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare all'Istituto i giornalisti professionisti da esso occupati, indicando la retribuzione corrisposta e tutte le altre notizie che gli sono richieste dall'Istituto stesso per l'iscrizione del giornalista professionista e per l'accertamento dei contributi dovuti.

Il datore di lavoro è, inoltre, obbligato a notificare all'Istituto ogni variazione che possa verificarsi successivamente nei dati contenuti nella denuncia iniziale.

Le denunce di cui ai precedenti commi devono essere trasmesse all'Istituto non oltre 10 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro e dal verificarsi delle variazioni.

(È approvato).

Art. 7.

Il datore di lavoro il quale abbia alle proprie dipendenze giornalisti professionisti soggetti alla iscrizione presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani è tenuto a iscriverli in un libro di matricola e in un libro di paga, con l'osservanza delle disposizioni per questi contenute negli articoli 12 e 19 del Regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, per la esecuzione dei regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765 e 15 dicembre 1936, n. 2276, sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Qualora trattisi di datore di lavoro esercente una azienda non soggetta alla legge per gli infortuni sul lavoro ovvero l'Istituto pre-

detto, ove lo ritenga necessario, richieda la tenuta di appositi libri di matricola e di paga per i giornalisti di cui al precedente comma, i libri stessi, prima di essere messi in uso, devono essere presentati all'Istituto, il quale li farà contrassegnare in ogni pagina da un proprio delegato dichiarando nell'ultima pagina il numero dei fogli che compongono il libro e facendo apporre a tale dichiarazione la data e la firma dello stesso delegato.

(È approvato).

Art. 8.

Il datore di lavoro è tenuto a versare all'Istituto i contributi dovuti, sia per la parte a suo carico, sia per la parte a carico dei giornalisti, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di paga cui i contributi stessi si riferiscono.

Nel caso di ritardo, sono dovuti all'Istituto gli interessi di mora nella misura legale.

(È approvato).

Art. 9.

Si osservano per la prescrizione in materia di prestazioni e di contributi le disposizioni vigenti per le corrispondenti forme assicurative e previdenziali obbligatorie delle quali quelle gestite dall'Istituto sono sostitutive.

(È approvato).

Art. 10.

All'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » si applicano tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie previsti per l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(È approvato).

Art. 11.

Per quanto non espressamente previsto dalla legge, dallo statuto e dal regolamento dell'Istituto per la disciplina delle previdenze e assistenze indicate all'articolo 3 del Regolamento dell'Istituto stesso, approvato con decreto ministeriale 1º gennaio 1953, si appli-

cano le disposizioni di legge o di regolamento vigenti per le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza sociale delle quali quelle gestite dall'Istituto predetto sono sostitutive.

(È approvato).

Art. 12.

Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti dei contributi non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonchè al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 20.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in parte il pagamento del contributo.

Il datore di lavoro che trattiene sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori di quelle per le quali è stabilita la trattenuta, è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 10.000 per ogni dipendente per il quale è stata effettuata l'abusiva trattenuta, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Il datore di lavoro e in genere le persone preposte al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini della applicazione della presente legge o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con una ammenda da lire 5.000 a lire 50.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Sono punite con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000 la mancanza o la irregolare tenuta dei libri di matricola e di paga prescritti dall'articolo 7 della presente legge.

Chiunque fa dichiarazioni false o compie atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sè o ad altri le prestazioni contemplate dal Regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti, approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, è punito con la multa da lire 5.000 a lire 50.000 salvo che il fatto costituisca reato più grave.

I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

(È approvato).

Art. 13.

Nelle contravvenzioni alle norme previste dalla presente legge, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado, può presentare domanda di oblazione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », il quale, previo parere del Comitato direttivo, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell'ammenda stabilita.

Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'Istituto può anche, previo parere del Comitato predetto, ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma del primo comma del precedente articolo.

(È approvato).

Art. 14.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge e delle altre norme riguardanti la previdenza e l'assistenza sociale dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, ai sensi della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

L'Ispettorato del lavoro è autorizzato ad avvalersi per la vigilanza di cui al precedente comma, di funzionari designati dall'Istituto, i quali hanno libero accesso nei locali delle aziende aventi alle proprie dipendenze giornalisti professionisti.

Gli incaricati dei controlli debbono essere muniti di documenti rilasciati dai competenti Ispettorati del lavoro e debbono esibire tali documenti ai titolari dell'azienda o ai loro sostituti presso la quale debbono effettuare il controllo.

Le aziende sono obbligate a mettere a disposizione delle persone incaricate dei con-

trolli i libri paga e di matricola e non possono rifiutarsi agli altri accertamenti che detti incaricati ritengano necessari.

(*E approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*E approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: « Modifica dell'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativa al riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti » (967) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: « Modifica dell'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativa al riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti », già approvato dalla Camera dei deputati. La discussione di questo disegno di legge, iniziata il 20 aprile scorso, fu rinviata, come i colleghi ricordano, a causa del parere negativo della 5^a Commissione che aveva rilevato la mancanza della copertura.

FIORE. Basta leggere lo stenografico della discussione avvenuta al Senato durante l'esame della legge n. 218, per rendersi conto che la Previdenza sociale ha interpretato male — o, se volete, non ha interpretato bene — l'articolo 9 della legge stessa. Quando quella legge è stata approvata, evidentemente la copertura c'era; su questo siamo tutti d'accordo. Ora, questa copertura era tale da servire ad applicare concretamente la legge, facendo fronte a tutti gli oneri che derivavano dalla corretta applicazione della legge stessa.

La copertura per il cosiddetto errore c'era e quindi non c'è bisogno di un'altra copertura. A questo punto si dice: si è incorso, da parte dell'Istituto della previdenza sociale, per quanto riguarda questa errata interpretazione dell'articolo 9, in un errore che ha causato da un canto un minore onere, ma da un

altro canto un maggiore onere. Ora, dobbiamo riparare, interpretando correttamente la norma, e sotto questo punto di vista la copertura è necessaria.

Resterebbe quindi, in ogni caso, la copertura per quella parte che si è pagata in più.

Proprio un momento fa ho ricevuto dal Vice Direttore generale della previdenza sociale, al quale avevo chiesto dei dati per comunicarli alla Commissione, una lettera nella quale si specifica che sarebbe stata pagata in più, nei quattro anni 1952, 1953, 1954 e 1955, per quanto riguarda gli impiegati, una cifra totale di 9.470 milioni.

Poichè lo Stato contribuisce, come voi sapete, con la quarta parte, a questa spesa, si arriverebbe per lo Stato alla somma di 2.367 milioni.

Io ho avuto un colloquio con il senatore Bertone; può darsi che noi non ci siamo ben compresi, ma a me il senatore Bertone ha detto di essere d'accordo di dare parere favorevole nel caso in cui l'Istituto fosse disposto ad anticipare i fondi. Ora, la parola « anticipare » non significa dare dei soldi a fondo perduto. Del resto, il senatore Bertone ha aggiunto: « In questo momento io non posso reperire questa somma perchè siamo a bilancio chiuso; se fossimo stati in un altro periodo, forse tra le pieghe del bilancio sarebbe stato possibile trovare la cifra necessaria ».

Ad una nostra commissione sindacale l'Istituto della previdenza sociale ha risposto di essere disposto ad anticipare tutta la somma, una volta approvata la legge, purchè poi lo Stato, per la parte che gli compete, inserisca questa maggiore spesa nei bilanci avvenire (1956-57, 1957-58, ecc.).

Date queste condizioni non dovrebbero esserci più difficoltà a votare il disegno di legge come ci è stato inviato dalla Camera perchè è chiaro che, se vi è stato un errore d'interpretazione e se è stato pagato qualcosa in meno, bisogna pur pagare quello che si è dato in meno. La Camera ha riconosciuto questa necessità ed ha approvato all'unanimità il disegno di legge.

Notate poi che il disegno di legge non è solo d'iniziativa della sinistra; il disegno Lizzadri e quello Cappugi sono stati presi a base

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)48^a SEDUTA (29 settembre 1955)

per l'attuale disegno di legge, in altre parole un'apposita Commissione ha fuso i due disegni di legge sfrondando l'uno e l'altro.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del senatore Fiore, desidererei ora che il relatore ci facesse conoscere il suo punto di vista.

VARALDO, *relatore*. Sarebbe stato mio desiderio parlare con i dirigenti della Previdenza sociale per avere dei dati precisi e conoscere quale sia l'onere che è stato pagato in più dall'Istituto per quella parte che il collega Fiore chiama di sanatoria, e quindi quale è la somma che dovrebbe essere spesa dallo Stato.

Ora, il collega Fiore mi ha comunicato di aver ricevuto delle indicazioni: sarebbe stata all'incirca spesa una somma di dieci miliardi di lire in più, considerata la nuova formulazione e la vera interpretazione della legge delega. Ciò rappresenta per lo Stato una differenza di due miliardi e mezzo, per cui questa è la misura della copertura che deve essere assicurata.

Ieri ho conferito anche con il senatore Bertone, presidente della Commissione finanze e tesoro. Era presente altresì il nostro Vice Presidente, senatore Barbareschi. Il senatore Bertone ha detto di non avere nulla in contrario al disegno di legge, se questa somma fosse anticipata dall'Istituto. Io ho fatto presente che poi lo Stato dovrebbe restituirla. Il collega Barbareschi mi è buon testimone del fatto che il senatore Bertone non è propriamente di questo avviso. Ritengo dunque necessario chiarire ulteriormente anche con il senatore Bertone i termini della questione.

Ieri sono andato anche a cercare il Vice Direttore dell'Istituto della previdenza sociale, ma egli era impegnato in una riunione; mi riprometto, oggi o domani, di parlare con lui, per avere conferma precisa dei dati che sono già in possesso del senatore Fiore, e per sottoporre poi nuovamente il problema al senatore Bertone.

La questione è tutta qui: finchè la 5^a Commissione non cambierà il suo parere, noi saremo vincolati ad esso a meno che non vogliamo portare il disegno di legge in Assemblée. O noi insomma, ci orientiamo nel senso

di esaminare il disegno di legge in sede referente oppure dobbiamo attendere che la 5^a Commissione muti il suo parere per poter proseguire l'esame del provvedimento in sede deliberante.

PRESIDENTE. Vorrei pregare il relatore di compiere un nuovo passo presso il senatore Bertone per sapere se ha cambiato parere. Se egli avesse delle perplessità, soprattutto in considerazione di questi due miliardi e mezzo che in ogni caso lo Stato deve sborsare, anzichè compiere degli approcci singolari, ritengo sarebbe il caso di pregare il senatore Bertone di attuare un suo antico proposito: quello di convocare presso di sè il rappresentante del Tesoro, il rappresentante dell'Istituto della previdenza sociale, il relatore e il senatore Fiore, che si è particolarmente interessato a questo problema, per addivenire ad una conclusione che sia concordata tra le varie parti.

VARALDO, *relatore*. Noi possiamo compiere questo passo presso il senatore Bertone, però è chiaro — ed anche il collega Fiore è pervenuto a questa idea — che realmente questa disposizione di legge comporta per lo Stato un onere finanziario, e che pertanto nella stesura del provvedimento deve essere indicata la copertura. Il problema perciò è quello di reperire i fondi, sia imputandoli ad un bilancio futuro, sia in altro modo. Noi possiamo, è vero, secondo l'interpretazione mia e del senatore Fiore, sostenere che la copertura non deve essere trovata per quello che si dovrà pagare, ma solo per quello che è stato erroneamente pagato in più; e questo per ridurre il limite della copertura stessa; ma naturalmente una copertura vi dovrà essere, ed è necessario che il Tesoro ci indichi dove possiamo trovare i fondi necessari.

PRESIDENTE. Questo è il motivo per il quale io trovo indispensabile che noi abbiamo ulteriori contatti anche con il rappresentante del Tesoro, che potrà indicarci il modo per superare tale difficoltà.

FIORE. Mi sembra ormai pacifico che la Previdenza sociale, applicando la legge n. 218, ha sbagliato!

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ritengo che la cosa non possa considerarsi così pacifica come il senatore Fiore vorrebbe.

VARALDO, *relatore*. La lettera dell'articolo 9 è chiara e quindi non si può parlare di errata interpretazione. Piuttosto sono gli onorevoli proponenti che nel redigere quell'articolo non hanno espresso chiaramente quanto hanno manifestato nella discussione generale.

La liquidazione veniva effettuata originariamente in base ai contributi del 1939. Successivamente nel 1943 è subentrata una disposizione legislativa che rivalutava quei contributi. Nella stesura dell'articolo è sfuggita la menzione della legge del 1943.

FIORE. Non ce ne era bisogno.

VARALDO, *relatore*. L'intenzione della legge è che la rivalutazione sia di 45 volte rispetto a quanto stabiliva la legge del 1939, tenuto però conto della legge del 1943.

Anche acconsentendo all'idea che questo disegno di legge possa avere un aspetto interpretativo, là dove dice che viene mantenuto il di più che a taluno è stato pagato, non tende ad una interpretazione ma ad una sanatoria e in questo caso il maggior onere è di due miliardi e mezzo; se consideriamo invece innovativa la parte interpretativa l'onere sale a cinque miliardi. Non conta se ci sono o no somme depositate perchè lo Stato paga in base al consuntivo. Se le pensioni vengono maggiorate *ex tunc* lo Stato deve contribuire anche per il passato. Una soluzione sarebbe di non dare alla legge la retroattività, ma questa soluzione è naturalmente osteggiata dagli interessati. Tuttavia si potrebbe superare il problema della copertura essendo la cifra variabile di anno in anno.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il relatore ha messo in chiaro che non si può attribuire un valore interpretativo alla norma. Qui siamo di fronte ad un provvedimento nuovo e non ad una disposizione che abbia il solo scopo di stabilire se vi sia stato o meno errore. Non possiamo che giudicare in base a quello

che stabilisce il disegno di legge. Vi è un ostacolo, ma il superarlo non dipende dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ma dal Ministero del tesoro. Tuttavia resta sempre la necessità di non ritardare l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Si rende indispensabile il rinvio della discussione del disegno di legge in attesa della riunione di cui si è parlato. Se non si fanno osservazioni il seguito della discussione di questo disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Merlin Angelina ed altri: « Collocamento delle vedove e degli orfani di guerra » (692).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Merlin Angelina ed altri: « Collocamento delle vedove e degli orfani di guerra ».

ZANE, *relatore*. Richiamo innanzitutto l'attenzione della Commissione su alcuni precedenti legislativi.

In occasione di altra discussione di questo disegno di legge e di quello n. 827 (ora legge n. 511) che prevede la proroga del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1954, n. 453, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro dei reduci, degli orfani e delle vedove di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private, mi permisi di sottoporre all'attenzione dei colleghi la opportunità di procedere a un esame congiunto dei due provvedimenti. La Commissione non ritenne di poter procedere ad un esame congiunto di questi due disegni di legge — che trattano la stessa materia — esame che a mio avviso avrebbe potuto affrettare la nostra decisione sul disegno di legge n. 692 ora in discussione.

Il disegno di legge n. 827 è stato da noi approvato nel testo originario pervenutoci dalla Camera dei deputati ed è divenuto la legge 12 giugno 1955, n. 511; con esso le disposizioni del decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 453,

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

48ª SEDUTA (29 settembre 1955)

sono richiamate in vigore fino al 31 dicembre 1955 e pertanto fino a tale data il 50 per cento delle assunzioni di personale va riservato ai mutilati, reduci, orfani, vedove di guerra ed equiparati.

Con il disegno di legge in esame si prende in considerazione unicamente il collocamento delle vedove e degli orfani di guerra che, secondo i presentatori del disegno di legge praticamente sarebbero rimasti esclusi dai benefici delle precedenti disposizioni legislative in quantochè con le graduatorie operate in sede provinciale dagli organi interessati all'applicazione della legge, avrebbero beneficiato solo i reduci e gli equiparati e non gli orfani e vedove di guerra.

Presidenza del Vice Presidente BARBARESCHI

(Segue ZANE, relatore). A questo punto vorrei domandare ai presentatori degli emendamenti all'articolo 1 e all'articolo 3 se hanno ben presente che l'efficacia della disposizione di legge alla quale gli emendamenti in definitiva si riferiscono opera fino al 31 dicembre 1955.

L'emendamento proposto dai senatori Merlin Angelina e Barbareschi all'articolo 1 è così formulato:

« Le Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, gli enti pubblici centrali o locali e le aziende private debbono riservare a favore degli orfani e delle vedove di guerra un decimo dei posti disponibili o che si renderanno vacanti all'inizio o nel corso di ciascun anno. La aliquota suddetta si intenderà a valere sul 50 per cento riservato agli invalidi ai reduci, ai combattenti e alle famiglie di Caduti in guerra in base al decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453 e successive modificazioni ».

Faccio presente che con questo riferimento alle successive modificazioni viene citato implicitamente anche il disegno di legge n. 827 divenuto la legge 12 giugno 1955, n. 511 che ha richiamato in vigore le vecchie disposizioni fino al 31 dicembre 1955. L'emendamento all'articolo 1 che cosa muta del testo originario del disegno di legge n. 692 Merlin ed altri?

Innanzitutto inserisce le aziende private e poi fa richiamo alle successive modificazioni. Non avrei nessuna difficoltà ad accettare questo emendamento. Mi limito solo ad osservare che la categoria degli orfani e delle vedove di guerra con ogni probabilità non sarà soddisfatta perchè sperava che l'invocato trattamento particolare non fosse limitato nel tempo ma proiettato oltre il 31 dicembre 1955.

Presidenza del Presidente PEZZINI

BARBARESCHI. L'interpretazione da dare al disegno di legge è, a mio avviso, la seguente: stabilire il diritto degli orfani e delle vedove di guerra ad usufruire fino al 31 dicembre 1955, del 50 per cento dei posti riservati agli invalidi, reduci, combattenti e famiglie di Caduti in guerra e, dopo tale data, del decimo dei posti disponibili.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato all'articolo 1 fa riferimento alla legge 12 giugno 1955, n. 511 che proroga la efficacia della legge 4 agosto 1945 al 31 dicembre 1955, legge che noi abbiamo approvato il 25 maggio ultimo scorso. È quindi evidente che approvando il presente disegno di legge faremmo una norma che avrebbe la stessa scadenza della legge alla quale fa riferimento, vale a dire il 31 dicembre 1955. Siamo alla fine di settembre. Questo disegno di legge, se da noi approvato andrà alla Camera dei deputati che a sua volta dovrà esaminarlo e perciò potrà avere una validità di pochi giorni.

ZANE, relatore. Circa la applicazione della legge 12 giugno 1955 desidero far presente che, avendo la Camera dei deputati approvato la attesissima legge sull'apprendistato, le assunzioni effettuate dalle aziende artigiane e dalle altre aziende che si avvalgono di quella legge si riferiscono soprattutto ad orfani di guerra. Ciò potrebbe indurci a tenere in sospeso l'approvazione del disegno di legge così formulato per vedere come opererà fino al 31 dicembre 1955 la legge 12 giugno 1955.

BATTAGLIA. Credo che il senatore Barbareschi non sia nel vero quando afferma che l'emendamento all'articolo 1 potrebbe funzio-

nare con doppio effetto, cioè nel senso di una percentuale sulla percentuale fino al 31 dicembre 1955, e con una percentuale diversa dopo. Credo che non sia possibile che una norma di legge funzioni in modo diverso a seconda del momento in cui viene applicata e ritengo perciò che l'emendamento così formulato non possa essere approvato.

BITOSSÌ. Non voglio entrare nella discussione dell'emendamento del senatore Barbareschi. Desidero porre un altro problema proponendo anche un emendamento estensivo ad altre categorie. Mi riferisco in modo particolare agli orfani dei Caduti in servizio.

Volevo chiarire questo fatto. Mi sembra che questo disegno di legge, anche con l'emendamento proposto dal senatore Barbareschi, annulli le disposizioni precedentemente emanate, perlomeno per quanto riguarda le assunzioni. Tenete presente che queste sono disposizioni, fissate dai vari Ministri ma non per legge.

ZANE, *relatore*. Inizialmente vi era il decreto legislativo del 4 agosto 1945; successivamente si ebbero i decreti del 5 agosto 1947, 3 settembre 1947, 1° novembre 1947 e 6 febbraio 1948.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Se la Commissione consente, vorrei proporre di rinviare la discussione di questo disegno di legge per dar modo al Governo di riesaminare a fondo il problema così da cercare una soluzione più organica e più rispondente allo scopo senza correre il rischio di fare un provvedimento valido solo sino al 31 dicembre.

BITOSSÌ. Sono senz'altro favorevole alla proposta del Sottosegretario di riesaminare il problema e vedere se attraverso eventuali modificazioni o interpretazioni delle leggi già esistenti è possibile raggiungere lo scopo voluto. Pregherei l'onorevole Sottosegretario che si appresta a compiere questo riesame di tener presente anche la situazione delle vedove e degli orfani dei Caduti civili.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono d'accordo.

ZANE, *relatore*. Il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, richiamato in vigore fino al 31 dicembre 1955, prevede l'applicabilità ai mutilati e invalidi civili e ai congiunti dei Caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati e invalidi di guerra.

PRESIDENTE. La Commissione dunque prende atto che il rappresentante del Governo, onorevole Sabatini, si impegna a studiare tutto questa materia prima del 31 dicembre 1955, tenendo conto delle esigenze che sono state prospettate da alcuni membri della Commissione.

Non facendosi altre osservazioni, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari